

Assicurazione di Responsabilità Civile

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Polizza:

il documento che prova l'assicurazione;

Assicurato:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Contraente:

il soggetto che stipula e sottoscrive il contratto;

Società:

l'impresa assicuratrice;

Premio:

la somma dovuta alla Società;

Sinistro RCT:

la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;

Sinistro RCO :

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Sinistro in serie:

più richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato provenienti da soggetti terzi in conseguenza di una pluralità di eventi e riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti riconducibili ad una medesima causa le quali tutte saranno considerate come un unico sinistro;

Richiesta di risarcimento:

Qualsiasi citazione in giudizio o altra comunicazione scritta con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti, oppure fa all'Assicurato una formale richiesta che gli vengano risarciti i danni subiti. Si precisa che l'inizio di un'azione penale in qualsivoglia forma (ivi incluso a titolo esemplificativo ma non limitativo: sequestro di cartelle cliniche, ricevimento di un avviso di garanzia ecc...) non si intende parificato a richiesta di risarcimento ai fini della presente definizione;

Personale dipendente:

Il personale, inclusi medici e paramedici, che presta la propria attività lavorativa presso il Contraente in base ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato;

Personale non dipendente:

Il personale che presta la propria attività lavorativa presso il Contraente, non rientrante nella definizione di Personale dipendente

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia/Scoperto:

importo/percentuale prestabiliti che, in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato;

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Esercente struttura sanitaria per lo svolgimento delle seguenti attività'

Gestione di una residenza sanitaria assistenziale per ospiti con patologie degenerative gravi, che offrono alloggio e prestazioni sanitarie ed infermieristiche, dotata di capacità ricettiva di n.86 posti letto per pazienti non autosufficienti, suddivisi in 3 nuclei residenziali che ospitano pazienti con livelli di assistenza sanitaria media, ridotta e minima.

-Gestione di una casa protetta per ospiti autosufficienti o parzialmente autosufficienti che offre alloggio e prestazioni sanitarie ed infermieristiche, oltre ad attività fisioterapica e servizio farmaceutico, dotata di capacità ricettiva di n.26 posti letto.

-Gestione di due centri diurni integrati con ricettività fino a 30 posti per anziani non autosufficienti con problemi di deterioramento cognitivo o affetti da compromissione funzionale.

compresi i servizi complementari e sussidiari.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società in base a conforme proposta – questionario si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresa la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato Contraente **per fatti imputabili ai prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga nei modi previsti dalla legge nell'esercizio della propria attività, con particolare riferimento agli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa, secondo quanto previsto dall'art. 7 commi 1 e 2 della L. 8 marzo 2017, n. 24 e s.m.i., nonché ai seguenti prestatori di lavoro:**

- borsisti, corsisti, stagisti, obiettori di coscienza, personale volontario in genere;
- prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196 e successive modifiche e /o integrazioni;
- prestatori di lavoro parasubordinati ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 e successive modifiche e /o integrazioni;

per :

- morte e lesioni personali
- distruzione e deterioramento di cose

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti, per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione, sia in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private previste dal D.P.R. del 14 Gennaio 1997, ed è inoltre subordinata all'acquisizione di valido consenso informato secondo i protocolli previsti per le singole attività.

Art.2) Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori ed i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; tali persone sono comunque considerate terze, limitatamente ai danni corporali (morte o lesioni), quando subiscano il danno in conseguenza del loro ricorso a prestazioni erogate dall'Assicurato Contraente.
- b) I dipendenti dell'Assicurato Contraente che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio ad eccezione di quelli non soggetti all'INAIL per legge che devono intendersi considerati terzi limitatamente alla morte e lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 c.p. .

Art. 3) Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende i danni:

A- 1) direttamente riconducibili alla intenzionale mancata osservanza e violazione delle disposizioni di Legge o dei regolamenti inerenti il funzionamento e la gestione delle strutture sanitarie e dei relativi impianti assicurati, da parte dei Legali Rappresentanti, del Responsabile del Servizio di protezione e sicurezza incaricato ai sensi della legge n° 626/94, nonché del Direttore Sanitario.

- 2) di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica;
- 3) da distribuzione e utilizzazione del sangue;
- 4) da attività di sperimentazione clinica;
- 5) da attività di riproduzione assistita.

B- conseguenti a:

- 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;

C- da proprietà ed uso di:

- 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
- 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
- 3) aeromobili;
- 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;

D- 1) a cose che l'Assicurato Contraente o i suoi dipendenti detengano o possiedono a qualsiasi titolo;

- 2) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 3) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;

E- 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;

F- 1) da furto.

- 2) a cose di cui l'Assicurato Contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute.

G- derivanti da: trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

H- derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (Rischio Anno 2000).

I- cagionati dal personale medico, paramedico e/ altro personale non dipendente dell'assicurato.

L- derivanti da :

- estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.

M- derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

N - conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;

o - provocati da campi elettromagnetici.

Art. 4) Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 5) Validità temporale dell'assicurazione R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia o in data antecedente ma non oltre 10 anni dall'effetto della presente polizza.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso più atti successivi, esso si considererà avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione colposa.

Nell'eventualità che la presente polizza ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altra in corso con Cattolica per lo stesso rischio, la garanzia è operante, qualora il fatto che ha dato luogo alla richiesta di risarcimento si sia verificato durante il periodo di efficacia della polizza sostituita, alle condizioni tutte da quest'ultima previste.

Art. 6) Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato Contraente, purché in regola, al momento del fatto che ha originato il sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto DPR e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto A) per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n° 222.

La garanzia opera purché l'Assicurato Contraente disponga delle autorizzazioni previste dall'ordinamento giuridico e dai regolamenti vigenti per l'esercizio dell'attività oggetto della presente assicurazione.

Si intendono equiparati ai dipendenti i soggetti di cui l'assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio 2003, n.30 (c.d. "Legge Biagi") e del successivo D. Lgs. 10 settembre 2006, n. 276.

Art. 7) Danni esclusi dalla garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. non vale:

- a) per le malattie professionali;
- b) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) per i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
- d) per i danni derivanti da :
 - estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto.
- e) per i danni derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.
- f) per i danni conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- g) per i danni provocati da campi elettromagnetici.

Art. 8) Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 9) Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza sia per l' R. C. T. sia per l' R. C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, PAGAMENTO DEL PREMIO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 10) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C..

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 11) Durata dell'assicurazione

La presente assicurazione si intende stipulata per la durata di anni 1.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 12) Regolazione del premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto in polizza e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a secondo delle variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente deve fornire per iscritto alla Agenzia a cui è assegnata la polizza l'indicazione consuntiva degli elementi presi come base per il conteggio del premio :

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori nonché i compensi corrisposti ai lavoratori parasubordinati e interinali;
- il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società. Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza.

B) Sospensione dell'assicurazione in caso di inosservanza degli obblighi

Se il contraente non effettua nei termini prescritti:

- la comunicazione dei dati anzidetti ovvero,
- il pagamento della differenza attiva dovuta;

la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni per i relativi adempimenti.

Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva.

In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o dichiarare la risoluzione del contratto con lettera raccomandata.

Per i contratti cessati, se il contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili nella misura del 75% dell'ultimo consuntivo.

D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente si impegna a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

AVVISO DEL SINISTRO – GESTIONE DELLE VERTENZE – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 13) Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

L'Assicurato Contraente si impegna in caso di responsabilità personale di medici dipendenti e non dipendenti, a fornire gli estremi della copertura assicurativa eventualmente stipulata dagli stessi.

Art. 14) Gestione delle vertenze – Spese di resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato Contraente in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 15) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

In caso di recesso da parte della Società, essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

Art. 16) Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 17) Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.)

Art. 18) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 19) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ALTRE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 20) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 21) Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la Società.

Art. 22) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI SPECIALI SEMPRE OPERANTI

1) DISTRIBUZIONE ED UTILIZZAZIONE DEL SANGUE

A parziale deroga dell' art. 3 – A3) delle condizioni generali di assicurazione.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all' Assicurato Contraente per danni cagionati a terzi in conseguenza della distribuzione o dell'utilizzazione del sangue o dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, compreso i danni da HIV.

La garanzia è operante a condizione che:

l' Assicurato Contraente abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti in merito al controllo preventivo del sangue da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia e in vigore al momento del fatto.

La garanzia è prestata nell'ambito di un massimale di polizza comunque pari a 1/3 di quello indicato in polizza che deve intendersi quale massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all' Assicurato Contraente nello stesso periodo.

2) R.C. SOSTANZE RADIOATTIVE

- 1) A parziale deroga dell'art. 3 lett. G), delle "Condizioni Generali di assicurazione", di polizza, l'assicurazione comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall'uso delle fonti radioattive specificate nella proposta questionario.
- 2) L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'Assicurato, quale descritta nella proposta-questionario, sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente autorità.
L'Assicurato Contraente si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse.
- 3) L'Assicurato Contraente accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente condizione.
- 4) Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

3) GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 3, lett. B1) si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di € 2.500 e il massimo di € 25.000 e fino a concorrenza di un massimo risarcimento di € 250.000 per anno assicurativo.

4) DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

A parziale deroga dell'art. 3, lett. D3), della presente Sezione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi limitatamente ai natanti ed agli aeromobili, i danni conseguenti a mancato uso.

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 150 per ogni mezzo danneggiato.

5) DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 150.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

6) MACCHINE OPERATRICI

L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà e funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi meccanici di trasporto e sollevamento, operanti esclusivamente nell'ambito dell'azienda descritta in polizza, ferma l'esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull'assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale.

7) PROPRIETÀ, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEI FABBRICATI

A parziale deroga dell'Art. 3) lett. E1 l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, montavivande, scale mobili ed elevatori in genere comunque azionati, antenne radiotelevisive, spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o parco compresi alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private, parcheggi e recinzioni in muratura di altezza superiore a 1,50 m.

Tale garanzia comprende inoltre i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione, riparazione anche straordinaria dei fabbricati e degli impianti esistenti, sopraelevazioni o demolizioni, sia eseguiti dall'Assicurato, che affidati ad imprese terze; in quest'ultimo caso la responsabilità coperta dalla garanzia è quella che può far capo all'Assicurato nella sua qualità di committente. Sempre in tale ultimo caso, fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese cui è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento.
- da spargimento d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture esclusi quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali e/o da rigurgiti di fogne.

8) MANUTENZIONE FABBRICATI

L'assicurazione comprende i rischi derivanti da lavori di manutenzione, riparazione anche straordinaria dei fabbricati e degli impianti esistenti, sia eseguiti dall'Assicurato, che affidati ad imprese terze; in quest'ultimo caso la responsabilità coperta dalla garanzia è quella che può far capo all'Assicurato nella sua qualità di committente. Sempre in tale ultimo caso, fra i terzi si intendono inclusi i dipendenti delle imprese cui è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento.

9) DANNI AI VEICOLI IN SOSTA

La garanzia copre, altresì, i danni per i quali sussiste una Responsabilità dell'Ente assicurato o di persona della quale, o con la quale debba rispondere, provocati ai veicoli di terzi degli amministratori e dei dipendenti in sosta negli spazi appositamente autorizzati di pertinenza dell'Ente assicurato.

Tale garanzia viene prestata con esclusione dei danni da furto e/o incendio e comunque alle cose in essi contenute.

Questa estensione è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di € 150 per ciascun sinistro.

10) QUALIFICA DI TERZI

Si conviene che è riconosciuta la qualifica di terzi, relativamente alle lesioni corporali:

- ai professionisti ed ai consulenti di cui l'Assicurato od il committente dei lavori si avvalgono in ordine alle attività svolte dall'Assicurato;
- ai dipendenti di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

Resta altresì convenuto che sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari ed i dipendenti di ditte -quali aziende di trasporto, artigiani, fornitori, rappresentanti clienti- che in via eccezionale possono partecipare a lavori di carico e scarico, riparazioni, collaudi, manutenzioni ed altre attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione, sempreché della causa del danno non sia responsabile il danneggiato stesso ed in quanto i

succitati soggetti non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività dell'Assicurato.

11) COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi dell'Art.2049 C.C., per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. L'estensione di garanzia di cui alla presente Condizione Particolare, è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di € 250 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. La garanzia è limitata ai soli dipendenti dell'Assicurato iscritti nei libri paga a norma di legge.

12) RISCHI COMPLEMENTARI

A complemento di quanto previsto dalla descrizione di rischio si precisa che la garanzia vale altresì per la Responsabilità Civile derivante da:

- 1) proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore, quali biciclette, tricicli e furgoncini anche all'esterno dell'ente assicurato;
- 2) proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
- 3) servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati;
- 4) proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti della ditta assicurata limitatamente alle lesioni corporali;
- 5) esercizio di mense e spacci aziendali (dei cui servizi possono usufruire anche estranei), inclusa l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dalla vendita, ma comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Per questo rischio il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo, restando inteso che gli eventi dannosi la cui manifestazione sia dovuta ad una stessa causa saranno considerati un unico sinistro.

Qualora la gestione delle mense e spacci sia affidata in appalto a terzi, l'assicurazione sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

- 6) uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- 7) organizzazione di attività dopolavoristiche, ricreative, convegni, congressi e gite aziendali;
- 8) operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- 9) esistenza di centri elettrocontabili di elaborazione dati, officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività e attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.
- 10) proprietà e/o conduzione dei fabbricati adibiti a sede dell'Istituto, uffici amministrativi e depositi, nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 lettera q) della presente Sezione, nonché dei relativi impianti compresi piazzali, recinzioni, cancellate ed alberi che l'Assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

13) COSE PORTATE DA ASSISTITI E/O OSPITI, CONSEGNATE E NON CONSEGNATE ALL'ASSICURATO

A parziale deroga di quanto previsto all' art. 3 lett. F2) della presente Sezione la garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli assistiti o gli ospiti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del C.C. , per sottrazione, distruzione o deterioramento anche derivante da furto e/o incendio, delle cose portate nei locali dell'Assicurato, consegnate e non consegnate.

Questa estensione di garanzia è prestata con il limite di € 2.500 per ogni danneggiato e € 50.000 per anno assicurativo.

L'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni da bruciature per contatti con apparecchi di riscaldamento o di stiratura nonché quelli causati da operazioni di lavaggio, smacchiatura e simili.

14) DANNI A COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 3 lettera D1) della presente Sezione si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 250 per ogni sinistro e fino a concorrenza di un massimo di risarcimento di € 50.000 per anno assicurativo.

15) DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'art. 3 lett. F3) della presente Sezione , l'Assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, escluso comunque i danni alle cose in consegna e/o custodia.

Tale estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza per danni a cose, con un massimo indennizzo di € 150.000 per anno assicurativo.

Qualora per lo stesso rischio esista altra analoga copertura assicurativa, la garanzia di cui alla presente estensione, s'intenderà operante per l'eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra assicurazione.

16) CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Ente assicurato dall'organizzazione di convegni, conferenze, simposi e congressi, sia all'interno che all'esterno dei locali di proprietà o in uso dell'Ente assicurato, con partecipazione di terzi compreso il rischio derivante all'organizzazione di visite guidate ed ogni altra attività connessa a ciascuna delle citate manifestazioni.

Si prende atto che per le manifestazioni organizzate da terzi la copertura è operante per la Responsabilità che deriva all'Ente assicurato nella sua qualità di committente.

17) R.C. COMMITTENZA DEI LAVORI DATI IN APPALTO

la garanzia R.C.T. comprende la responsabilità derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, in ordine a quanto previsto dal D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e/o integrazioni.

18) IMPIEGO DI APPARECCHI RADIANTI

A parziale deroga dell'art. 3 lett. o), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche d'immagine per scopi diagnostici e dall'uso di apparecchiature per terapia radiante.

19) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DI DIPENDENTI, PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO, LAVORATORI PARASUBORDINATI

La presente assicurazione comprende la responsabilità civile personale degli esercenti le professioni sanitarie di cui l'assicurato si avvalga nei modi previsti dalla legge per l'esercizio della propria attività, come previsto dall'art. 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24. e s.m.i., e salvo quanto previsto dal successivo articolo 20.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità personale dei prestatori di lavoro di cui l'assicurato si avvalga nei modi previsti dalla legge nell'esercizio della propria attività, diversi dagli esercenti le professioni sanitarie, quali a titolo esemplificativo

- i prestatori di lavoro dipendenti dell'assicurato (dirigenti, funzionari, quadri, impiegati e operai),
- il direttore sanitario (anche non dipendente e salvo quanto previsto all'art. 3 lett. A1);
- il responsabile del Servizio di protezione e Protezione (anche non dipendente) incaricato ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 (salvo quanto previsto all'art. 3 lett. A1);
- i prestatori di lavoro temporaneo regolarmente utilizzati ai sensi della Legge 24/06/1997 n.196, D.Lgs 10 settembre 2006 n. 276 e successive modifiche e /o integrazioni ;
- prestatori di lavoro parasubordinati ai sensi della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 e successive modifiche e /o integrazioni
- borsisti, corsisti, stagisti, obiettori di coscienza, personale volontario in genere;

In relazione ai soggetti sopra indicati, e salvo quanto previsto al paragrafo successivo, la Società rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili anche in caso di sinistri causati con colpa grave, ma salvo il caso di dolo.

20) MEDICI NON DIPENDENTI

A parziale deroga del primo comma dell'articolo 19, l'assicurazione non comprende la r.c. personale degli esercenti la professione sanitaria che prestino la propria opera all'interno della struttura in regime libero-professionale, o che si avvalgano della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta direttamente con il paziente. Pertanto, qualora la Società fosse condannata a pagare l'intero ammontare del danno, essa si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti dei responsabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

21) TUTELA DELLA PRIVACY

L'assicurazione vale anche per perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sempreché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

Questa specifica estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di Euro 50.000 e con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 500.

22) MASSIMALI

La garanzia R.C.T. di cui alla presente assicurazione è prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- € 3.000.000,00= per sinistro, con il limite di:
- €3.000.000,00= per ciascuna persona che abbia subito lesioni corporali;
- € 3.000.000,00= per danni a cose.

La garanzia R.C.O. di cui alla presente assicurazione è prestata, per ciascun sinistro, fino alla concorrenza delle seguenti somme:

- € 3.000.000,00= per sinistro, con il limite di:
- € 3.000.000,00= per ciascuna persona che abbia subito lesioni corporali.

Qualora un unico sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. la massima esposizione della Società non potrà comunque superare il massimale aggregato di € 3.000.000,00

23) FRANCHIGIA

La presente assicurazione si intende prestata con applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per sinistro R.C.T. e di € 2.500,00 per R.C.O.

24) Sottolimiti

Emotrasfuzioni, garanzia AIDS, virus c, virus delta: euro 500.000,00 per anno assicurativo
Fonti radiattive : euro 250.000,00 per anno assicurativo

- Malattie professionali : euro 1.000.000,00 per anno assicurativo
- Danni da incendio : euro 500.000,00 per anno assicurativo
- Legge privacy (DLGS n.196/2003) : euro 150.000,00 per anno assicurativo

CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Art. 5) Validità temporale dell'assicurazione R.C.T.

Art. 11) Durata dell'assicurazione

Art. 12) Regolazione del premio

Art. 15) Recesso in caso di sinistro

Art. 16) Altre assicurazioni

Art. 21) Foro competente